



# **Università degli Studi di Padova**

Dipartimento di Diritto Pubblico, Internazionale e Comunitario

Corso di Laurea in Diritto e Tecnologia

a.a. 2022/2023

**La pornografia minorile nel contesto della digitalizzazione.**

**Nuove prospettive e problemi giuridici.**

**Relatore:** Ch.mo prof Riccardo Borsari

**Laureanda:** Maria Teresa Torelli

**Matricola:** 2008246

*Alla mia piccola Eva.*

# Sommario

<b>INTRODUZIONE</b> .....	5
<b>CAPITOLO 1</b> .....	10
1.1 <i>Il minore</i> .....	10
1.2 <i>Fonti normative di riferimento</i> .....	11
1.3 <i>Il pedofilo</i> .....	13
1.4 <i>Articolo 600-ter C.P.</i> .....	15
<b>CAPITOLO 2</b> .....	22
2.1 <i>Autodeterminazione del minore</i> .....	22
2.2 <i>Sentenza 4616 del 28/10/2021</i> .....	23
2.3 <i>Detenzione di materiale pornografico</i> .....	27
2.4 <i>Sentenza n. 4212 del 1/02/2023</i> .....	28
2.5 <i>Strumenti di contrasto: il piano nazionale</i> .....	30
2.6 <i>Revenge Porn</i> .....	31
2.7 <i>Responsabilità degli Internet Service Providers</i> .....	33
<b>CONCLUSIONI</b> .....	35
<b>BIBLIOGRAFIA</b> .....	37
<b>SITOGRAFIA</b> .....	39
<b>RINGRAZIAMENTI</b> .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>



## INTRODUZIONE

Il rapido evolversi della società e i cambiamenti intervenuti soprattutto con l'avvento dell'era digitale e di internet ha portato all'emergere di nuove fattispecie di reato. La storia racconta che i bambini sono sempre stati oggetto di violenza e di abusi da parte degli adulti: basti pensare all'antica Roma in cui il *pater familias*, grazie alla *patria potestas*, poteva decidere della vita e della morte dei propri figli, in quanto titolare della potestà sulle cose e sulle persone<sup>1</sup>. In passato, quindi, determinate questioni non venivano prese in considerazione perché ritenute inesistenti o sminuite dai costumi sociali e culturali.

Nell'antica Grecia i rapporti che intercorrevano tra uomini adulti e ragazzi puberi, erano di tipo spirituale, intellettuale e pedagogico e solo successivamente assunsero un aspetto sessuale. Queste relazioni erano regolamentate da una serie di norme e leggi non scritte volte ad evitare l'indiscriminata degenerazione dei costumi. All'epoca poi della civiltà romana, erano usuali i rapporti tra cittadini e schiavi o prostitute, in chiave anche esaltativa della virilità del romano conquistatore. La sessualità romana esprimeva una forma di imposizione attraverso l'educazione sessuale. A Roma esistevano leggi contro la pederastia, finalizzate ad escludere pratiche sessuali che potevano compromettere la formazione morale e politica di un giovane. La situazione mutò con l'avvento del Cristianesimo che comportò il diffondersi di un nuovo modo di pensare: l'unico rapporto naturale era quello tra uomo e donna e, di conseguenza, il resto veniva considerato come peccato, punibile anche con la pena capitale<sup>2</sup>.

Dal punto di vista legislativo il concetto di abuso sui minori risale al XVIII secolo a.C. con il Codice di *Hammurabi* in cui erano previste pene molto severe per gli autori del comportamento illecito<sup>3</sup>, ma era legato al concetto di violazione della proprietà del padre o del marito. Nel Medioevo non erano considerati degni di nota perché non ritenuti offensivi del bambino o della morale, ma al contrario, considerati come del tutto normali e non disapprovati dalla società. Sono stati riconosciuti casi storici soprattutto nell'età

---

<sup>1</sup> Alessandro Michele Basso. 2018. La patria potestas ed i suoi effetti: lo ius vendendi, noxae dandi, vitae ac necis e tollendi. *Diritto.it*. 18 5 2018. Vedasi informazioni su: <https://www.diritto.it/la-patria-potestas-ed-suoi-effetti-lo-ius-vendendi-noxae-dandi-vitae-ac-necis-tollendi/>.

<sup>2</sup> Anna Coluccia, Ernesto Calvanese. 2003. *Pedofilia. Un approccio multiprospettico*. s.l. : Franco Angeli, 2003.

<sup>3</sup> Laila Fantoni. 2003. Capitolo I La realtà dell'abuso sessuale . *ADIR.unifi.it*. 2003. Vedasi informazioni su: <http://www.adir.unifi.it/rivista/2003/fantoni/cap1.htm>.

bizantina (395-1453 A.D.) verificatasi anche nelle famiglie imperiali della società medievale, abusi sessuali soprattutto sotto forma di stupro, con la copertura di matrimoni prematuri, ma anche incesto e prostituzione infantile. Secondo la legislazione romana, il matrimonio era possibile dai 12 anni per le femmine e dai 14 per i maschi, utilizzandolo come modalità per favorire alleanze politiche e patti tra famiglie potenti. La ricostruzione delle fonti storiche evidenzia numerosi rapimenti finalizzati agli abusi sessuali, tanto che le madri raccomandavano ai propri figli di non allontanarsi di casa, per il rischio di attacchi sessuali. La stessa Chiesa contemplò il fenomeno come particolarmente grave, annoverandolo tra i peccati più gravi e prevedendo lunghi periodi di esclusione dalla comunione. I casi di abuso descritti dagli autori bizantini mostrano che si tratta dunque di un fenomeno antico ma comparabile nei suoi aspetti a quello moderno, soprattutto con riguardo alla sfera emotiva della vittima, ma anche nella sua diffusione in ogni classe sociale<sup>4</sup>.

In tempi recenti, evento importante è stato sicuramente quello della nascita della fotografia (anni 1839), che ha portato alla diffusione di immagini oscene ritraenti bambini. È infatti durante gli anni Sessanta e Settanta che si sono diffuse maggiormente soprattutto in Europa e negli Stati Uniti e non era raro trovare nei luoghi pubblici pubblicità ritraenti immagini pornografiche con minori coinvolti. Negli Stati Uniti poi, ci fu una prima risposta volta a contrastare la produzione e la diffusione di questo fenomeno, grazie all'emanazione delle prime leggi<sup>5</sup>.

Nel corso dei secoli c'è stata un'evoluzione dei valori etici e sociali e, ad esempio, nel 1930 all'interno del codice Rocco (libro IX)<sup>6</sup> si comincia a parlare di libertà sessuale. Questo ha comportato grandi cambiamenti nel mondo del diritto poiché si cominciò a considerare aspetti che prima erano ritenuti soltanto dei tabù o proibiti.

La violenza sui minori può avere diverse sfumature, potendosi concretizzare in varie fattispecie: nel maltrattamento fisico in cui il minore viene danneggiato fisicamente a

---

<sup>4</sup> Alessio Cittadini. Abusi sessuali nei bambini: casi storici nell'Impero Bizantino. *imperobizantino*. 6 11 2013. Vedasi informazioni su: <https://www.imperobizantino.it/abusi-sessuali-nei-bambini-casi-storici-nellimpero-bizantino/#:~:text=In%20conclusione%2C%20i%20resoconti%20degli,influenza%20sulla%20psicologia%20delle%20vittime>.

<sup>5</sup> Malaika Bianchi. 2019. *I confini della repressione penale della pornografia minorile - La tutela dell'immagine sessuale del minore fra esigenze di protezione e istanze di autonomia*. Torino : Giappichelli editore, 2019.

<sup>6</sup> Gazzetta Ufficiale. 1930. Codice penale/Libro II/Titolo IX. 1930, Vedasi le informazioni su: [https://it.wikisource.org/wiki/Codice\\_penale/Libro\\_II/Titolo\\_IX](https://it.wikisource.org/wiki/Codice_penale/Libro_II/Titolo_IX).

causa delle aggressioni e percosse subite, nel maltrattamento psicologico che può anche essere duraturo nel tempo comportando conseguenze devastanti e traumatiche per il resto della vita, si può anche concretizzare con la violenza sessuale che rappresenta un comportamento illecito commesso con violenza o minaccia, abusando della propria posizione di autorità e costringendo un soggetto a compiere atti sessuali o a subirne<sup>7</sup>. Secondo uno studio recente dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), una donna su 5 e un uomo su 13 dichiarano di aver subito violenze sessuali nell'infanzia<sup>8</sup>. L'abuso sessuale può avvenire anche senza contatto fisico tra l'adulto e il minore, bastando all'aggressore la visione del bambino nudo o anche senza che la vittima se ne accorga.

Con l'avvento di *Internet* e dei *social media*, c'è stata una rivoluzione sociale che ha cambiato il modo in cui le persone interagiscono, facendo emergere nuovi e conseguenti comportamenti criminosi che vanno inevitabilmente a minare la tutela dei minori e la loro libertà sessuale. Per questo motivo fenomeni come la pornografia minorile e adescamento minorile, si sono sviluppati sempre di più a causa dell'implementazione delle reti informatiche, che hanno permesso a persone deviate sessualmente di avere accesso a piattaforme illecite e di poter esercitare un potere di facile influenza sui soggetti più deboli, risultando particolarmente facile con *internet* poter scambiare informazioni rapidamente e talvolta in maniera anonima; *internet* rappresenta, infatti, un agevole strumento tecnologico in grado assicurare accessi illimitati senza particolari vincoli e regole. Tuttavia, è facile confondere le rappresentazioni pedopornografiche che circolano su *internet* con quelle autonomamente prodotte dagli stessi minori rappresentati, basti pensare al fenomeno del *sexting*, che consiste nell'inviare messaggi o immagini a sfondo sessuale attraverso i dispositivi informatici. Questo comporta il verificarsi di una serie di eventi e situazioni talvolta criminose, come il *revenge porn*, sfruttamento sessuale del minore o situazioni in cui il minore assume un ruolo attivo nella produzione e diffusione del materiale.

Durante l'emergenza da Coronavirus, l'uso di questi strumenti tecnologici è notevolmente aumentato e, di conseguenza, anche i reati ad esso strettamente connessi.

---

<sup>7</sup> Violenza sessuale. *Treccani*. Vedasi informazioni su: <https://www.treccani.it/enciclopedia/violenza-sessuale/>.

<sup>8</sup> Katia Demofonti Ufficio III. Ministero della Salute - Informativa OMS: maltrattamenti infantili Vedasi informazioni su: [https://www.salute.gov.it/imgs/C\\_17\\_pagineAree\\_3664\\_listaFile\\_itemName\\_6\\_file.pdf](https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pagineAree_3664_listaFile_itemName_6_file.pdf).

Le persone, costrette a rimanere in un unico ambiente tutto il giorno, per un periodo prolungato, hanno avuto la possibilità di evadere virtualmente tramite l'utilizzo dei *social*; questo ha comportato a un grave rischio per i minori perché sono stati esposti senza un reale controllo a situazioni di pericolo e vulnerabilità: fattore dominante è stato sicuramente la diminuzione di supervisione da parte dei genitori e dei docenti di scuola, per quanto concerne l'accesso alla grande rete di informazioni che si trovano *online*. Si è registrato un notevole aumento di produzione e scambio di contenuti sessuali e gli stessi soggetti adulti interessati sessualmente hanno avuto la possibilità di interagire maggiormente con i minori, adattandosi al nuovo contesto di isolamento, per ottenere materiale pedopornografico o qualsiasi altra forma di rapporto.<sup>9</sup>

Queste violenze non sono circoscritte a realtà straniere, estranee alla nostra cultura, ma fanno parte di qualsiasi strato sociale di tutto il mondo, ed è importante quindi prendere consapevolezza della gravità di questi fenomeni e agire il prima possibile, soprattutto perché l'attuale descrizione dei delitti di pedopornografia non viene rappresentata in maniera chiara e univoca dai giudici dei vari Stati e, in generale, dalla giurisprudenza. In primo luogo, quindi, è necessario che gli Stati debbano costantemente consultarsi affinché si riescano a trovare accordi comuni e strategie di prevenzione e assistenza, anche attraverso opportune politiche sociali, basate su interventi legislativi mirati alla tutela delle categorie deboli della società. In secondo luogo, bisogna sensibilizzare il mondo degli adulti e renderli consapevoli dei loro doveri e le loro responsabilità per far sì che siano in grado di agire direttamente per tutelare i minori coinvolti,<sup>10</sup> in quanto la conseguenza degli abusi, delle violenze, degli sfruttamenti perpetrati a qualsiasi titolo nei loro confronti, sono devastanti sotto ogni profilo, fisico, ma anche relazionale ed emotivo. Dal punto di vista giuridico emerge la necessità di creare un sistema unitario in cui tutti gli Stati riescano a garantire la corretta osservanza delle leggi e dei regolamenti atti a pervenire questi atteggiamenti.

---

<sup>9</sup> 2021. Coronavirus e pedopornografia: i pericoli online. *savethechildren*. 4 5 2021. Vedasi informazioni su: <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/coronavirus-e-pedopornografia-i-pericoli-online>.

<sup>10</sup> 2021. Maltrattamento infantile: quali sono le forme di violenza. *savethechildren*. 30 10 2021. Vedasi informazioni su: <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/maltrattamento-infantile-quali-sono-le-forme-di-violenza>.



A tal proposito è importante dare una definizione univoca di comportamenti illeciti che coinvolgono i minori, partendo prima di tutto dal far comprendere cosa si intende per “comportamento abusante” da parte dell’adulto nei confronti del minore; ancora oggi, infatti, si fa fatica a trovare una linea interpretativa comune a riguardo.

Altro problema fondamentale è capire il grado di maturità del minore affinché sia in grado di esprimere il suo reale consenso.

Sono state introdotte nuove fattispecie incriminatrici, circostanze aggravanti e misure processuali, volte alla massima protezione della persona offesa dal reato. In particolare, le organizzazioni sovranazionali come l’Unione europea e il Consiglio d’Europa, come anche l’ONU, hanno dato massima attenzione alla produzione di documenti normativi per la tutela della vittima.

L’obiettivo, quindi, di questa tesi è di approfondire il fenomeno della pornografia minorile, partendo dall’analisi dei soggetti coinvolti, dallo studio della normativa di riferimento, focalizzando l’attenzione sul delicato aspetto del consenso del minore nei suoi risvolti, nella consapevolezza di addentrarsi in un percorso delicato e complesso, analizzando gli strumenti atti a prevenire e combattere il fenomeno dell’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. Si tratta infatti di un problema complesso dalle mille sfaccettature, in quanto si parla di pornografia minorile abusante, domestica, diffusione del materiale, auto-produzione del minore (volontaria e non), adescamento minorile e anche di detenzione di materiale pornografico.

## CAPITOLO 1

### 1.1 Il minore

Per poter analizzare il fenomeno della pornografia minorile e, quindi, approfondire la normativa di riferimento (articolo 600 ter cod.pen.<sup>11</sup>), occorre prima di tutto descrivere i soggetti coinvolti nel fenomeno.

Il minore viene definito come una persona fisica che non ha ancora compiuto il diciottesimo anno di età ed è soggetto alla responsabilità dei genitori o di un tutore<sup>12</sup>; è beneficiario di tutti i diritti fondamentali, ha capacità giuridica, ma è privo della capacità di agire fino al raggiungimento della maggiore età e quindi si ritiene, a sua tutela, che sia incapace di compiere scelte autonomamente, tranne per operazioni di modico valore. Si tratta quindi di vittime vulnerabili, considerate più fragili.

Si ritiene che i minori non siano in grado di autodeterminarsi, tuttavia viene valorizzata la loro volontà e la soddisfazione dei loro interessi grazie alla figura di soggetti come i genitori o il tutore. I genitori, che esercitano la responsabilità genitoriale avente come centro di interesse il minore, hanno il dovere di mantenere, educare e istruire i propri figli e assicurare assistenza morale. Si evidenzia come la responsabilità genitoriale non si esaurisca con la maggiore età del proprio figlio, ma al raggiungimento della sua indipendenza economica<sup>13</sup>. Le figure genitoriali rappresentano autorità educative che, attraverso una serie di input basati sul sostegno alla crescita con la trasmissione di valori e principi, permettono al bambino di inserirsi gradualmente all'interno della società, perché si ritiene che la sfera cognitivo-comportamentale riferita all'età, non li renda capaci di comprendere realmente le loro azioni non supportate da sufficiente esperienza e razionalità<sup>14</sup>.

La minore età viene distinta in due categorie sotto il profilo di responsabilità penale: la prima, dai quattordici anni, in cui viene prevista la responsabilità penale per le proprie

---

<sup>11</sup> Articolo 600 *ter* Pornografia minorile.

<sup>12</sup> 2020. I diritti del minore. *altalex. com.* 25 6 2020. Vedasi informazioni su: <https://www.altalex.com/guide/diritti-minore>.

<sup>13</sup> Luana Guercini. 2019. Responsabilità genitoriale e inadempimenti. *Quaderni Forensi Veliterni*. 2019. Vedasi informazioni su: <http://www.quaderniforensiveliterni.it/index.php/qfv/article/view/51/58#>

<sup>14</sup> Scarre Geoffrey. 1980. *Children and Paternalism*. s.l. : Cambridge University Press, 1980.

azioni e la possibilità di rendere valido il proprio consenso espresso e la seconda, del minore di quattordici anni, che invece prevede la non imputabilità.

Sotto il profilo sessuale, si individua come soglia di età quella dei tredici anni per avere rapporti consenzienti, al di sotto di tale età il minore è considerato giuridicamente incapace di compiere atti sessuali, in quanto non abbastanza maturo da rendersi conto delle proprie azioni e delle conseguenze che potrebbero derivare dal punto di vista mentale e fisico, e viene quindi ritenuto vittima di un delitto sessuale. Si riconosce, quindi, da un lato l'autonomia decisionale del minore nella determinazione in ambito sessuale, come anche nell'interruzione di una gravidanza, dall'altro l'incapacità di prendere autonomamente delle decisioni che potrebbero avere ripercussioni future.

Di qui il ruolo fondamentale dei genitori che hanno il compito di guidare il minore nel suo complesso e delicato percorso verso l'acquisizione di una maturità completa e consapevole <sup>15</sup>.

### *1.2 Fonti normative di riferimento*

Nel corso degli anni gli Stati hanno cercato sempre di più di individuare delle forme di tutela per i minori, con particolare attenzione ai reati che li coinvolgono. È stata evidenziata, in maniera unanime, la necessità di rispondere a comportamenti lesivi per i soggetti fragili come l'abuso, lo sfruttamento e la violenza. Di fondamentale importanza è infatti la Convenzione sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia il 27 maggio 1991 con la legge n. 176<sup>16</sup>. Grazie a questa Convenzione si individua un complesso di principi e diritti volti alla protezione del minore e al riconoscimento di tutti i diritti civili e sociali (come, ad esempio la particolare considerazione delle condizioni difficili di vita). Si evince che nelle decisioni che riguardano il minore dev'essere considerato in primo piano il suo superiore interesse.

---

<sup>15</sup> Malaika Bianchi *op. cit.*, 3.

<sup>16</sup> Convenzione sui diritti dell'infanzia. *Unicef*. Vedasi informazioni su: <https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/>.

Molto importante, poi, la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale<sup>17</sup> (Convenzione di Lanzarote), che si occupa in generale dello sfruttamento sessuale e l'abuso sui minori e pone l'attenzione su fenomeni come la pornografia minorile e la prostituzione, che potrebbero portare gravi danni alla salute e allo sviluppo sociale e psicologico.

Di fondamentale importanza è la prevenzione che deve avvenire principalmente attraverso la formazione di tutti coloro che si trovano in stretto contatto con il minore e in generale della società intera; è inoltre prevista espressamente la punizione delle condotte che integrano questi reati: attraverso una severa sanzione si mira a evitare che l'agente sia portato a compiere il reato. In riferimento alla pornografia minorile si prevede la possibilità per gli Stati di non applicare tale reato nel caso in cui il minore abbia prestato il consenso nella produzione e detenzione del materiale, purché abbia raggiunto l'età del consenso<sup>18</sup>.

Bisogna anche nominare la Convenzione sulla criminalità informatica di Budapest (*Convention on Cybercrime*) che funge da guida per elaborare una normativa comune in grado di combattere la criminalità informatica e che stia al passo con la continua evoluzione della tecnologia. In particolar modo si focalizza sul tema della pornografia minorile, nel contesto dell'utilizzo dei sistemi informatici e stabilisce delle procedure che rendano più efficienti le indagini condotte dalle varie procure competenti. Prevede che gli Stati adottino ogni misura necessaria per reprimere tali condotte, compiute intenzionalmente e senza diritto. Per la prima volta si equipara il reato di pedo pornografia a quello virtuale sotto la definizione di pornografia minorile, anche se si dà la possibilità agli Stati di escludere dall'incriminazione le condotte del "procurarsi" e "possedere" materiale pedopornografico<sup>19</sup>.

Il Diritto Internazionale impone agli Stati l'obbligo di garantire una protezione adeguata ai minori e di assicurare loro i diritti all'integrità fisica e alla dignità; in particolar modo devono impegnarsi a organizzare campagne di sensibilizzazione e assicurare centri di

---

<sup>17</sup> 2007. Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. Convenzione di Lanzarote. *coe.int*. 25 10 2007. Vedasi informazioni su: <https://rm.coe.int/16809f545d>.

<sup>18</sup> Art. 20, comma 3, Convenzione di Lanzarote.

<sup>19</sup> 2001. Convenzione del consiglio d'Europa sulla criminalità informatica. *poliziadistato.it*. 23 11 2001. Vedasi informazioni su: <https://www.poliziadistato.it/statics/14/convenzione-cybercrime.pdf>.

assistenza sempre operativi informando costantemente i minori dei fenomeni e rischi che potrebbero coinvolgerli. Le Nazioni Unite hanno istituito lo *Special Rapporteur on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography*<sup>20</sup> che ha come obiettivo principale quello di effettuare costanti ricerche in tema di sfruttamento sessuale e di promuovere misure di salvaguardia e repressione del fenomeno. Presupposto legislativo di diritto internazionale è che il bambino, facendo parte della categoria dei soggetti più vulnerabili, sia meritevole di una protezione rafforzata soprattutto attraverso azioni di carattere preventivo: il minore, infatti, è per sua natura più debole e fragile, sia fisicamente che psicologicamente e, da alcune indagini sociologiche, emerge che queste caratteristiche sono in gran parte definite dalla società, dalla cultura e anche dai *media*<sup>21</sup>.

### 1.3 Il pedofilo

Oltre a essere un reato, la pedofilia è un comportamento antisociale che va analizzato in tutti i suoi aspetti; per fare questo è necessario esaminare le strategie sociali e conoscitive che mette in atto il pedofilo da inquadrarsi in ambito sia criminologico che psichiatrico.

Il Codice penale italiano richiede che ci sia una condotta penalmente rilevante perché si configuri un reato. Nel quadro giuridico Nazionale, il pedofilo è punibile penalmente solo se commette un reato a sfondo sessuale, non essendo la semplice perversione sessuale, come l'attrazione che un soggetto maturo ha nei confronti di un altro soggetto che non lo è (minore), penalmente perseguibile. I reati a sfondo sessuale in danno di un minore sono previsti dal Codice penale nel Titolo XII "Delitti contro la persona"<sup>22</sup>; l'articolo 609-*quater*<sup>23</sup>, in particolare, evidenzia l'età rilevante per il Codice Penale del minore che è 14 anni: al di sotto di tale età si commette sempre il reato. Il consenso espresso dal minore, infatti, non ha rilievo in quanto si ritiene che il minore non abbia conseguito a sufficienza la maturità psico-fisica imprescindibile per capire le manifestazioni e valutare in modo

---

<sup>20</sup> Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. 2019. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza [garanteinfanzia.org](https://www.garanteinfanzia.org). 2019.

Vedasi informazioni su: [https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/agia\\_30\\_anni\\_convenzione.pdf](https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/agia_30_anni_convenzione.pdf).

<sup>21</sup> Suzanne Ost. 2009. *Child Pornography and Sexual Grooming*. s.l. : Cambridge University Press, 2009.

<sup>22</sup> Titolo XII – Codice Penale. *Dei delitti contro la persona*.

<sup>23</sup> 1930. Articolo 609 quater Codice Penale Atti sessuali con minorenni. *Brocardi.it*. 19 10 1930. Vedasi informazioni su: <https://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-xii/capo-iii/sezione-ii/art609quater.html>.

approfondito le conseguenze legate alla sfera dei rapporti sessuali. La tutela riguarda anche i minori di sedici anni in caso di relazione con l'autore del reato, ed è estesa fino al compimento della maggiore età, se il soggetto adulto abusa della sua posizione di potere (ad esempio l'abuso di autorità da parte del genitore o del tutore). Quando, invece, l'atto sessuale si verifica tra l'adulto e un minore di età inferiore a 10 anni, è previsto l'aggravamento della pena dovuto alla sussistenza di questa circostanza particolarmente allarmante.

Sotto il profilo psichiatrico, la pedofilia è inquadrata nel gruppo delle parafilie, cioè tra i disturbi del desiderio sessuale, consistendo nella preferenza erotica del soggetto maturo verso i soggetti che si trovino nell'età che oscilla generalmente tra gli 11 e i 13 anni.<sup>24</sup> Si tratta di un'alterazione della sfera sessuale, di un disturbo psichico, di una preferenza sessuale, di un orientamento. Vi sono quindi soggetti pedofili che non attuano condotte illecite nella maggior parte dei casi si limitano ad instaurare una specie di gioco in cui l'adulto cerca di esplorare la sessualità del minorenne, condotto su un piano di fantasie sessuali dell'adulto verso il minore, più che di atti sessuali veri e propri.

È importante precisare che la pedofilia, come alterazione della sessualità, non esclude in alcun modo la capacità di intendere e di volere che è il presupposto fondamentale per la responsabilità penale delle proprie condotte e quindi per essere imputabili. Emerge la capacità di valutare lucidamente la situazione e poi di agire con precise strategie di autodifesa, basata su estrema riservatezza in relazione alla propria perversione. Il pedofilo appare un "perfetto chiunque": a commettere un reato così grave può essere anche il padre di famiglia o anche il così detto buon uomo. Nella maggior parte dei casi, infatti, gli autori del reato sono persone conosciute dal minore, come componenti della famiglia, amici e conoscenti.

La pedofilia non è una prerogativa maschile inoltre, ma, come parafilia è presente anche nelle donne. È un fenomeno in crescente aumento perché è stato calcolato che ogni 3 casi di abuso ce n'è uno commesso da una donna. Nel libro *"E se l'orco fosse lei?" di Marco Troiano e Loredana Petrone*<sup>25</sup>, viene tracciato il quadro della pedofilia femminile basato sulla distinzione tra pedofilia all'interno del nucleo familiare e pedofilia che invece va al

---

<sup>24</sup> Francesca Romana Fulvi. Pedofilia. *ilpenalista.it*. Vedasi informazioni su: <https://ilpenalista.it/bussola/pedofilia>.

<sup>25</sup> Loredana Petrone – Mario Troiano. 2005. *E se l'orco fosse lei? Strumenti per l'analisi, la valutazione e la prevenzione dell'abuso al femminile. Con un test per la diagnosi*. s.l. : Franco Angeli, 2005.

di fuori. La prima, che è quella incestuosa, non si esprime in un comportamento violento, dal momento che la madre ha un contatto naturale con il corpo del figlio e l'abuso emergerà solo in adolescenza con gravi ripercussioni nella psiche del bambino, in quanto, la violenza della madre abusante, è caratterizzata da *confidence power*<sup>26</sup>, cioè controllo del proprio figlio (vittima) attraverso i meccanismi di fiducia e di obbedienza. La pedofilia femminile *extra-familiare* è caratterizzata, invece, da maggiore violenza: di solito è legata al turismo sessuale o alla scelta di posti familiari per le vittime (scuole, parchi giochi, casa dei compagni di scuola). Si pensi agli abusi commessi dalle maestre nei confronti degli allievi che vengono filmati e poi diffusi sul mercato con internet. La pedofilia femminile non è un fenomeno recente, ma esiste da sempre, anche se, l'attuale società cerca di tutelare la donna ritenendola amorevole per sua natura attraverso un vero e proprio *tabù*.

#### *1.4 Articolo 600-ter C.P.*

Il cambiamento profondo in Italia è avvenuto con l'emanazione della legge 66/1996, che ha segnato l'introduzione del reato sessuale come reato contro la persona e non più come reato contro il buon costume e la moralità pubblica.<sup>27</sup> Le norme italiane hanno recepito la necessità di perseguire i reati legati alla pedopornografia online a seguito di una vera esplosione dello sfruttamento sessuale dei minori, legato a *internet* e *dark web*. Infatti, a fianco dei casi di violenza su minori, si è imposto un vero e proprio mercato clandestino di materiale pedo pornografico avente ad oggetto soggetti con meno di diciotto anni. Con *internet* si è particolarmente diffusa la prassi di scambiare informazioni digitali in modo anonimo e nascosto, consentendo di acquisire e mettere sul mercato elementi pedopornografici a mezzo *internet* da parte anche di gruppi criminali. La pornografia minorile appare una delle forme più in crescita di prostituzione, come manifestazione di sfruttamento della prostituzione, perché l'utilizzo di minori nella realizzazione di

---

<sup>26</sup> Claudia Graziano. 2021. Pedofilia femminile: la nozione di pedofilia e gli aspetti criminologici. *iustinere.it*. 12 04 2021. Vedasi informazioni su: <https://www.iusinitinere.it/pedofilia-femminile-la-nozione-di-pedofilia-e-gli-aspetti-criminologici-36742>.

<sup>27</sup> Legge 15 febbraio 1996, n. 66. *gazzettaufficiale.it*.

materiale pornografico, la mercificazione del suo corpo, rappresentano un avvio alla prostituzione.

Venendo alla normativa italiana, di fondamentale importanza è la legge n. 238 del 23 dicembre 2021, in vigore dal 1° febbraio 2022 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2022 n.12.<sup>28</sup> Tale legge ha rafforzato ed integrato la normativa vigente inserendo sostanziali modifiche al Codice penale al fine di adeguarsi alla direttiva 2011/92/UE<sup>29</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. Vengono a questo scopo introdotte due nuove fattispecie:

1. L'accesso a siti pedopornografici nell'articolo *600-quater* del Codice penale<sup>30</sup>
2. Atti sessuali con un minore abusando, a tal fine, di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza sullo stesso, nell'articolo *609-quater* del Codice penale

La novità normativa più importante è indubbiamente l'aver previsto l'accesso a materiale pedopornografico introdotto nell'articolo *600-quater*, secondo comma, Codice Penale. Questa norma rappresenta la risposta italiana al quesito della Commissione europea circa la necessità di adottare misure idonee allo scopo di punire la condotta ingiustificata e intenzionale di consapevole accesso e detenzione al materiale pedopornografico attraverso le moderne tecnologie della comunicazione e dell'informazione. Si prevede una duplice condotta: procurarsi e detenere. Il primo prevede l'autonoma iniziativa con la finalità di disporre del materiale e il secondo prevede la disponibilità e il possesso di oggetti di carattere pornografico ottenuti tramite *downloading*, in cui si viene a creare un rapporto continuo tra il detentore e il materiale illecito. Si ha quindi un dolo generico costituito dalla consapevolezza e volontà della natura del materiale. Si contempla anche l'introduzione di una causa di non punibilità che comporta l'esclusione della responsabilità penale del soggetto che, possedendo non più di tre immagini ritraenti

---

<sup>28</sup> Flavia Costantini. 2022. Le modifiche al Codice Penale introdotte dalla l. 238/2021 (c.d. la legge europea) in materia di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pedopornografia . *sistemapenale.it*. 24 3 2022. Vedasi informazioni su:

<https://www.sistemapenale.it/it/scheda/legge-europea-2021-238-modifiche-codice-penale-pedopornografia>.

<sup>29</sup> Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. *eurlexeuropa.eu*. 13 12 2011. Vedasi informazioni su: <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:it:PDF>.

<sup>30</sup> Articolo 600 quater Detenzione o accesso a materiale pornografico.



immagini pornografiche con minori, ha in buona fede cancellato il materiale e denunciato alla polizia, senza permettere a soggetti terzi di prenderne visione<sup>31</sup>.

In conformità alla Direttiva europea, si richiede che, ad integrare il criterio dell'intenzionalità come presupposto di punibilità della condotta, sia il fatto che tali accessi siano frequenti, oppure, che i reati siano compiuti con servizi a pagamento. La maggior parte degli Stati membri, quindi, attraverso analoghe formulazioni, ha cercato di adeguarsi alla Direttiva e soprattutto agli obblighi di incriminazioni euro unitari.

Dal punto di vista codicistico, la pornografia minorile è disciplinata all'interno del Libro Secondo – dei delitti in particolare, Sezione I, Capo III, nel Titolo XII, che hanno ad oggetto l'insieme delle manifestazioni della libertà personale

Questa nuova formulazione normativa (articolo 600 *quater* cod. pen.) deve essere collegata con il delitto di pornografia minorile contemplato nell'articolo 600 *ter* del Codice penale<sup>32</sup>:

*È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:*

- *utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- *recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

*Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.*

---

<sup>31</sup> Malaika Bianchi *op. cit.*, 3.

<sup>32</sup> Art. 600 *ter op. cit.*, 6.

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.*

*Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

*Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali.*

La disciplina della pedo pornografia ha inizio nel 1998 con la legge n.269/1998<sup>33</sup> che ha introdotto il delitto di pornografia minorile, con lo scopo di lottare contro lo sfruttamento sessuale dei minori, con particolare riferimento al pedofilo, autore del reato e di intervenire con sanzioni severe per contrastare il fenomeno: sono state individuate, infatti, nuove figure di reato per reprimere lo sfruttamento dei minori. La proposta di legge venne presentata nel 1996 e approvata infine nel 30 luglio 1998.

Il bene principale tutelato dall'articolo 600-ter cod. pen. È l'evoluzione della dignità del minore, dal momento che ciò può essere compromesso sia se il materiale pedopornografico è autoprodotta dalla vittima, sia se viene prodotto dal fruitore. La punizione di tali condotte deve verificarsi anche a prescindere dall'autore e dalla diffusione del materiale pornografico; anche il materiale pornografico autoprodotta dal minore, e poi illegittimamente da altri diffuso, rientrano pertanto nell'alveo di tale disposizione. La condotta prevista nell'articolo 600 ter prevede la presenza di almeno due soggetti: il minore rappresentato e colui che in tutti i possibili modi lo utilizza per la confezione di materiale pornografico. Nell'articolo, infatti, è contemplata la punizione di

---

<sup>33</sup> Legge 3 agosto 1998, n. 269. *gazzettaufficiale.it*. Vedasi informazioni su: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1998/08/10/098G0337/sg#:~:text=Norme%20contro%20lo%20sfruttamento%20della,del%2010%2D08%2D1998>).

chiunque sfrutti i minori di anni 18 per realizzare esibizioni pornografiche o produzione di materiale pornografico. La norma si riferisce al materiale pornografico da intendersi come rappresentazione fotografica o cinematografica che prevede la partecipazione del minore, a prescindere che ci sia una rilevanza dell'ambito sessuale. È da escludere la configurazione del reato di produzione di materiale pornografico qualora sia stato realizzato con il valido consenso del minore, che lo stesso può esprimere con specifico riguardo agli atti sessuali con persona maggiorenne o minorenni, purché siano destinati all'uso esclusivo dei partecipanti all'atto: bisogna comprendere se la pornografia minorile rappresenti una forma di sfruttamento sessuale anche qualora il minore abbia raggiunto l'età del consenso sessuale. Ci possono essere infatti delle eccezioni di non punibilità che riconoscono l'autonomia sessuale del minore di esprimere il consenso nella realizzazione di materiale pornografico.

Il primo comma fa riferimento allo sfruttamento e alla induzione del minore a prendere parte alla realizzazione del materiale pornografico e il reato si ritiene consumato nel momento in cui avviene l'esibizione del minore. Il secondo comma, invece, è relativo al commercio del materiale pornografico in cui si ha una vera e propria vendita del prodotto tale da considerarsi commercio. Il terzo comma sanziona penalmente la diffusione, distribuzione e divulgazione del materiale (inteso come atto consapevole), anche in relazione all'adescamento di minori. Con la commercializzazione, diffusione e cessione, si rischia di ledere il minore per quanto concerne la sua reputazione sessuale, nella percezione di sé stesso e nella percezione che ha del proprio valore sociale. L'offerta o la cessione gratuita del materiale pornografico, come anche la condivisione di *file* pedopornografici, rappresentano condotte che sono riconducibili al reato trattato. Il quinto comma riguarda un aumento della pena qualora il materiale sia di notevole quantità. È punito anche chiunque assista o prenda visione a esibizioni o spettacoli pornografici, anche se registrati.

Il testo del primo comma è stato modificato dalla legge 38/2006<sup>34</sup> in cui è stato sostituito il termine "sfruttare" con "utilizzare" in modo tale da evidenziare il fatto che non è rilevante l'eventuale consenso da parte del minore e che basta il semplice impiego del

---

<sup>34</sup> Gazzetta Ufficiale. Legge 6 febbraio 2006, n. 38.

minore e che ci sia un effettivo pericolo legato alla diffusione di tale materiale affinché si abbia la sussistenza del reato, oltre che l'area del penalmente rilevante prescindendo dallo scopo di lucro. L'uso del termine "sfruttare" avrebbe permesso al legislatore di affermare che l'attività attuata senza sfruttamento e con il consenso del minore sarebbe esclusa dal perimetro dell'illecito<sup>35</sup>. Il verbo "utilizzare", infatti, non lascia alcuno spazio ad interpretazioni economicistiche della fattispecie quali erano quelle precedenti, in cui, affinché si commettesse un illecito, era necessario che l'agente avesse l'intenzione di ottenere un vantaggio economico dal materiale pornografico (obiettivo lucrativo). È stato anche escluso il concetto di "organizzazione" che fa riferimento ad un tipo imprenditoriale, dando spazio al concetto di "utilizzare a qualsiasi fine". Il termine "utilizzare" implica una strumentalizzazione del minore, e quindi si presuppone alla base una manipolazione del minore, oltre che l'enorme pericolo che l'eventuale distribuzione del materiale possa incitare la vittima a commettere in futuro reati a sfondo sessuale.

Non è necessario che ci sia un'interazione consapevole tra l'autore del reato e il minore, in quanto vengono considerati anche tutti quegli atteggiamenti involontari e inconsapevoli che potrebbero richiamarsi alla sfera sessuale.

Con il compimento del reato di pornografia minorile, spesso vengono accertati anche altri reati, quali ad esempio il delitto di diffamazione<sup>36</sup>, delitto di atti persecutori<sup>37</sup>, violenza sessuale<sup>38</sup> e altri.

Collegato al reato di pornografia minorile, è indispensabile accennare al reato di adescamento minorile, conosciuto anche come *child grooming*, previsto dall'articolo 609 *undecies* del Codice penale<sup>39</sup>. Si tratta di una serie di tecniche di manipolazione psicologica volte a creare un rapporto di fiducia tra il minore e l'adescatore, per fini di sfruttamento o di abuso. La vittima, in questo caso, coopera con l'adulto assumendo comportamenti che altrimenti non terrebbe. Esistono diverse tipologie di adescamento e la più antica è quella effettuata di persona sfruttando, nella maggior parte dei casi, la conoscenza con il minore. Negli ultimi anni, però, il fenomeno è sempre più diffuso, in

---

<sup>35</sup> Malaika Bianchi *op. cit.*, 3.

<sup>36</sup> Art. 595- Diffamazione.

<sup>37</sup> Art. 612- bis Atti persecutori.

<sup>38</sup> Art 609 - bis Violenza sessuale.

<sup>39</sup> Articolo 609 *undecies* Codice Penale Adescamento di minorenni.

quanto, grazie all'evoluzione del mondo digitale, risulta più semplice la realizzazione di illeciti penali, tramite l'utilizzo di *social network* o altri siti, che creano un canale di comunicazione tra i due soggetti. La Suprema Corte di Cassazione ha evidenziato come l'articolo *609 undicies* punisca le condotte di *victim selection*, ovvero quella condotta tramite cui l'agente, dopo aver selezionato la vittima e instaurato un rapporto, spinto dal movente sessuale, attua artifici, lusinghe o minacce, anche sfruttando i mezzi di comunicazione social, tipicamente usati dai più piccoli<sup>40</sup>. I *social*, infatti, permettono all'autore del reato anche di mentire riguardo alla propria età e di far credere al minore di comunicare con un suo coetaneo, creando profili falsi e utilizzando immagini di altre persone.

---

<sup>40</sup> Nicoletta Amato. Il reato di "Adescamento di minorenne", con particolare riferimento ai casi di adescamento "online". *diritto.it*. Vedasi informazioni su: <https://www.diritto.it/il-reato-di-adesamento-di-minorenne-con-particolare-riferimento-ai-casi-di-adesamento-online/>.

## CAPITOLO 2

### *2.1 Autodeterminazione del minore*

Diverso è il caso in cui vengano realizzate delle immagini o registrazioni con il consenso del minore ultra-quattordicenne. Come precedentemente accennato, il minore acquisisce la capacità di agire con la maggiore età e quindi si dedurrebbe che prima del compimento del diciottesimo anno al minore è preclusa la capacità di disporre del proprio patrimonio. Ci sono dei casi eccezionali in cui si riconosce al minore la capacità di porre in essere autonomamente atti giuridicamente validi. Basti pensare al matrimonio che il minore di 16 anni può compiere per gravi motivi, una volta accertata la sua maturità psicofisica, in quanto previsto dall'articolo 83 c.c. Il minore, quindi, vanta un diritto di emancipazione con il matrimonio e, di conseguenza, acquisisce la capacità di compiere validamente gli atti di ordinaria amministrazione, ma non quelli di straordinaria amministrazione, poiché si necessita dell'assistenza di un curatore<sup>41</sup>. Quello che interessa evidenziare è come viene valorizzata la capacità di autodeterminazione del minore, cioè la sua capacità di compiere autonomamente determinate scelte sotto il profilo processuale.

Se si può quindi affermare che il minore di età compresa fra i 14 e 18 anni possa manifestare il consenso ad avere rapporti sessuali, lo stesso potrebbe valere per la realizzazione e diffusione di immagini pornografiche in cui è coinvolto?

Bisogna infatti considerare che non sempre la realizzazione di materiale pornografico deriva da un costringimento o da un atto di violenza da parte di uno dei due, ma anzi, può essere frutto di una spontaneità della coppia che decide di registrare i propri rapporti sessuali<sup>42</sup>.

---

<sup>41</sup> Paolo Cendon. (2005). Il diritto delle relazioni affettive. Nuove responsabilità e nuovi danni. CED.

<sup>42</sup> Dalla "Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" ai più recenti Documenti normativi in tema di tutela dei minori dai reati di pornografia minorile. Riflessioni sui pericoli della Rete. Bianchi, Malaika. 2015. Università di Parma: s.n., 2015.

## 2.2 Sentenza 4616 del 28/10/2021

Il quesito di fondamentale importanza per l'argomento trattato in questo lavoro è quello su cui si sono pronunciate le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 4616<sup>43</sup> del 28/10/2021: La condotta di produzione di materiale pornografico realizzata con il consenso del minore ultra-quattordicenne, nel contesto di una relazione con persona maggiorenne, configura il reato di cui all'art. 600 *ter cod.pen.*, comma 1, n. 1.

Il tema trae spunto da un fatto specifico: un imputato maggiorenne, utilizzando una minore, con cui aveva allacciato una relazione sessuale, produceva materiale pornografico, attraverso immagini della minore mentre compiva atti sessuali. In un secondo momento l'imputato provvedeva a divulgare il materiale via *Facebook* e lo inviava ad un ragazzo con cui la stessa minore, nel frattempo, aveva un rapporto sentimentale, oltretutto con il consenso di lei.

Con la sentenza in oggetto, le Sezioni Unite innanzitutto, individuano un aspetto rilevante della questione e cioè, chiarire quali sono i limiti entro cui la pornografia domestica debba essere considerata penalmente irrilevante, in particolare in riferimento al caso che le condotte si realizzino nel contesto di una relazione affettiva composta da un adulto e un minore.

La Suprema Corte, osserva che l'autoproduzione di materiale pornografico da parte di minore è penalmente irrilevante ai sensi dell'art. 600 *ter, c.1, c. p.*: l'espressione "produce materiale pornografico" in esso contenuta, presuppone sempre la diversità dell'autore della condotta dal soggetto ripreso, non potendo essere penalmente rilevante l'"autoproduzione" del materiale da parte dello stesso minore (ad esempio i *selfie*), infatti, presupposto del reato, è comunque l'utilizzo del minore da parte di un soggetto terzo.

Per quanto attiene all'espressione contenuta nella pronuncia "utilizzando minori di anni diciotto", si deve evidenziare che il termine "utilizzare" ha sostituito il termine sfruttare, che invece era contenuto nella precedente stesura del testo della norma, proprio per dare risalto al fatto che l'assoggettamento del minore non deve essere necessariamente determinato da finalità di lucro. Quindi l'utilizzazione va intesa come

---

<sup>43</sup> La Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali 28/10/2021. *Sentenza 4616.*

strumentalizzazione, asservimento del minore per un vantaggio altrui, in ultima analisi, sfruttamento (non necessariamente economico).

Di conseguenza, dunque, la pronuncia della Corte, conferma che «il discrimine fra il penalmente rilevante e il penalmente irrilevante in questo ambito, non è il consenso del minore in quanto tale, ma la configurabilità dell'utilizzazione»: se ricorre il concetto di utilizzazione, nessun valore può essere riferito al consenso del minore, che deve considerarsi conseguenza della condotta abusiva dell'agente e non quindi essere considerato libero. Il consenso del minore rappresenta un elemento necessario, ma non sufficiente, per escludere la condotta di utilizzazione, il compito del giudice è dunque decisivo al fine di effettuare un accertamento particolarmente rigoroso del contesto in cui tale consenso è stato manifestato, per verificare con attenzione se esso possa essere effettivamente considerato libero da condizionamenti. L'utilizzazione" si richiama alla strumentalizzazione del minore e la sua riduzione a *res* per il soddisfacimento di desideri sessuali di altri soggetti o per conseguire un'utilità. Se si accerta il presupposto dell'utilizzazione; del minore, nessun valore – esimente o scriminante- può essere dato al suo consenso, che si presume condizionato proprio dall'abusività della condotta dell'adulto.

Già la sentenza n. 51815/2018<sup>44</sup> ha evidenziato una serie di elementi che caratterizzano la condizione di "utilizzazione" del minore non solo nei casi in cui il suo consenso sia estorto con violenza o minaccia, o con l'inganno, ma anche laddove si ravvisi che la condotta dell'agente sia abusiva perché correlata a una specifica posizione di predominio; la condotta di utilizzazione, è poi di sicuro ravvisabile in tutti quei casi in cui l'agente agisca per fini commerciali o, nel caso in cui il minore coinvolto non abbia raggiunto l'età prevista dalla legge per la prestazione del consenso agli atti sessuali da considerarsi valida.

Gli elementi individuati dalla citata sentenza n. 51815 del 2018 consentono già quindi di ricavare la condizione di utilizzazione; del minore:

1. Quando il minore ha meno di 14 anni;

---

<sup>44</sup> La Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Penali. 2018. *Sentenza num. 51815*.



2. In presenza di rapporti intercorrenti tra il minore e l'adulto (parentela, convivenza, istruzione e altri)
3. Tutti i casi in cui ci siano condotte di abuso di fiducia, autorità o influenza
4. L'età dei minori coinvolti, se inferiore a quella fissata per la valida prestazione del consenso sessuale.

Il concetto stesso di utilizzazione presuppone la ricorrenza di un differenziale di potere tra il soggetto che realizza le immagini e il minore rappresentato, tale da generare una strumentalizzazione della sfera sessuale di ultimo, mentre non appare rilevante la familiarità alla divulgazione delle proprie immagini erotiche perché spesso si tratta dell'espressione della particolare fragilità del minore.

Rivestono rilevanza penale tutte quelle condotte finalizzate alla coercizione della volontà del minore attraverso il costringimento, da intendere come abuso o approfittamento delle sue condizioni del minore, o da induzione, attraverso la capacità dell'agente di condizionare le sue scelte. Per induzione deve intendersi attività, coscientemente finalizzata, di persuasione, di convincimento, di determinazione, di eccitamento, di rafforzamento della decisione, che può concretizzarsi anche in promesse, lusinghe, dazioni o promesse di denaro in cambio.

Inoltre, l'età rappresenta un presupposto fondamentale per esaminare la libertà di determinazione del minore:

1. Se il minore è infra-quattordicenne, si presume che il consenso non sia mai libero;
2. Se il minore ha oltre i sedici anni, l'età viene collegata ad un grado maggiore di maturità e, pertanto, la valutazione circa la sua libera determinazione dovrà tener conto dello sviluppo psicofisico;
3. La verifica e l'accertamento dell'"utilizzazione" del minore deve, invece, essere particolarmente attento e rigoroso, se il minore ha un'età compresa tra quattordici e sedici anni, in quanto particolarmente alto è il rischio di "condizionamento della sua volontà nell'assentire le richieste dell'adulto".

Per i minori che si presentino in tale fascia d'età, deve essere svolta attenta valutazione in relazione all'abuso del rapporto di fiducia da parte dell'adulto e ai mezzi di persuasione e di convincimento di cui lo stesso si è avvalso, valutando attentamente le pressioni

psicologiche e insidiosità degli artifici finalizzati a superare la resistenza psicologica del minore e la sua capacità limitata di percepire le situazioni per sé dannose, anche sulla base di una relazione affettiva intercorrente tra l'adulto ed il minore e, quindi in casi di produzione e cessione della "pedopornografia domestica", relativa ad immagini del minore di uso strettamente privato.

È necessario accertare che l'adulto non abbia superato le normali resistenze del minore, attraverso tecniche di manipolazione psicologica e di attrazione affettiva, facendo leva sulla superiorità in termini di età, posizione sociale, maturità, esperienza a fronte della condizione di inferiorità del minore. Il minore nel contesto di una relazione affettiva con un adulto è esposto a molteplici condizionamenti che possono andare dal ricatto affettivo, alla paura dell'abbandono, fino alla colpevolizzazione del rifiuto al fine di raggiungere il proprio obiettivo. Bisogna approfondire anche l'aspetto dell'eventuale assoggettamento del minore a minacce dell'adulto anche non esplicite, ad altre pressioni psicologiche insidiose ed ingannevoli.

In ultima analisi si verifica utilizzazione del minore se, all'esito di una verifica complessiva che consideri il contesto di riferimento, l'età, lo stato di dipendenza psicologica del minore, emergano forme di coercizione e di condizionamento della volontà, restando escluse dalla rilevanza penale soltanto quelle condotte assolutamente prive di offensività in relazione all'integrità psico-fisica del minore stesso.

Si deve evidenziare che il consenso del minore all'atto sessuale non comprende di per sé anche quello alla registrazione dell'attività o alle riprese di natura pornografica: finché non si sia dato corso alle riprese, il minore è sempre libero di revocare l'iniziale consenso. Se l'adulto dovesse comunque effettuare delle riprese, nonostante la revoca dell'iniziale consenso da parte del minore, si verifica senza dubbio la condizione di utilizzazione.

È chiaro poi, che il disaccordo del minore sulla conservazione dei dati, va ad incidere anche sull'iniziale consenso alle riprese, perché concordate su presupposti diversi relativamente ad un aspetto fondamentale, rappresentando la stessa conservazione delle immagini il rischio di una loro futura e pericolosa diffusione. Le Sezioni Unite evidenziano come il materiale pornografico debba rimanere nella disponibilità esclusiva della coppia e quindi, non può mai essere posto in circolazione, perché altrimenti il minore verrà ritenuto strumentalizzato nella fase di cessione e diffusione del materiale.

La responsabilità dell'adulto in riferimento alla successiva diffusione verrà esclusa solo nei casi in cui ci siano cause a lui non imputabili e imprevedibili e solo quando dimostri di aver posto in essere le condotte necessarie per evitare il fatto, ma senza alcun esito positivo<sup>45</sup>.

Sulla base dei principi esposti al caso di specie, il ricorso dell'imputato venne ritenuto fondato. Infatti, l'assenza di presupposti abusivi nell'ambito della relazione con la ragazza minorene faceva escludere la sussistenza del reato di cui all'art. 600-ter c. 1 c.p.; l'avvenuta cessione delle immagini a carattere pornografico, invece doveva essere posto in relazione con l'irrilevanza del consenso prestato dalla minore, essendo quindi inquadrabile nell'ambito del reato di cui all'art. 600-ter c. 4, che risultava però risultava già estinto per prescrizione.

Con la pronuncia in commento le Sezioni Unite hanno integrato ed approfondito l'opera interpretativa già svolta dalla precedente sentenza n. 51815 del 2018, precisando anche l'ambito di rilevanza penale della c.d. pornografia domestica, che deve intendersi come la rappresentazione, attraverso immagini o video, del minore nel compimento di atti sessuali a opera di un soggetto con cui questi intrattenga una relazione affettiva, evidenziandosi anche in questi casi gli estremi di comportamenti abusivi.

### *2.3 Detenzione di materiale pornografico*

L'articolo 600-quater estende la punibilità delle fattispecie previste dall'art. 600-ter, in quanto si prevede una punizione anche per coloro che si procurano e detengono materiale pornografico. Il reato di detenzione di materiale pornografico incrimina la condotta di chi, consapevolmente, si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori di anni 18<sup>46</sup>. Si tratta di una fattispecie residuale, in quanto si applica solo nel caso in cui il fatto non sia punibile ai sensi dell'art. 600-ter, anche se il bene giuridico tutelato è il medesimo, ovvero l'integrità fisica e psichica del minore. La detenzione di materiale pornografico rappresenta un comportamento successivo e del tutto autonomo rispetto alla

---

<sup>45</sup> Sentenza della Corte Suprema di Cassazione. Op. cit., 19.

<sup>46</sup> Art. 600 quater op. cit., 30.

produzione, ed essa viene punita a prescindere dall'eventuale e successiva divulgazione o utilizzazione. 0

È da ritenersi, però, esclusa l'applicazione di tale articolo nel caso di fatti dal carattere puramente individuale, ovvero di detenzione di video e immagini pornografici autoprodotti e destinati all'uso privato. Per procurarsi si intende qualsiasi attività che comporta la disponibilità del materiale, come ad esempio il noleggio o l'acquisto, anche se la fonte da cui si trae il dato materiale è irrilevante.

Di fondamentale importanza è l'aspetto della consapevolezza dell'agente di scaricare e detenere il suddetto materiale; al contrario, non si avrà rilevanza penale nel caso in cui, a seguito di una consultazione su un sito *internet*, le immagini vengano salvate automaticamente e temporaneamente sulla memoria del *computer*, portando quindi ad escludere la consapevolezza e la volontà del soggetto.

Questo articolo di legge nasce dalla forte preoccupazione riferita al fatto che la crescente presenza e diffusione di materiale pedopornografico può contribuire ad aumentare la domanda e, di conseguenza, aumentare tutti i fenomeni connessi, come l'adescamento di minori, al fine di sfruttarli sessualmente<sup>47</sup>.

#### 2.4 Sentenza n. 4212 del 1/02/2023

La recente sentenza n. 4212<sup>48</sup> del 1° febbraio 2023 emessa dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione ha stabilito in relazione al reato *ex art. 600-quater* cod.pen., che nella detenzione di materiale pedopornografico deve ricomprendersi anche la disponibilità di *file* fruibili, senza limiti di tempo e di luogo, mediante accesso ad un archivio virtuale con credenziali di autenticazione personali, proprie di chi utilizza il materiale.

---

<sup>47</sup> Luigi Giordano. Pedopornografia: le modifiche del Codice penale della Legge europea. *Altalex*. Vedasi informazioni su: <https://www.altalex.com/documents/2022/01/24/pedopornografia-le-modifiche-al-codice-penale-della-legge-europea>.

<sup>48</sup> La Corte Suprema di Cassazione Terza Sezione Penale. Sentenza 4212 1/02/2023.

La sentenza trae spunto dalla decisione dello scorso 18 maggio 2022 della Corte d'appello di Napoli, che aveva respinto l'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza precedente del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, con cui era stato condannato alla pena di un anno di reclusione e 800 euro di multa per il delitto di cui all'art. 600 *quater*, comma 1, cod. pen., a lui contestato per essersi procurato e aver detenuto materiale pedopornografico realizzato usando minori di 18 anni. Il materiale consisteva in ben 4082 *file* di natura pedopornografica, di cui 1285 video ritraenti bambine di età compresa tra i 3 e i 14 anni in attività sessuali con adulti o di autoerotismo. Occorre anzitutto ribadire che per materiale pornografico, ai sensi del precedente art. 600 *ter c.p.*, si deve intendere la rappresentazione fotografica o cinematografica in cui il minore di anni 18 viene coinvolto in attività sessuali o contesti a sfondo sessuale. La norma punisce la mera detenzione di materiale pedopornografico, con il dolo generico, che è costituito dalla coscienza e dalla volontà della natura del materiale. La circostanza aggravante specifica è relativa alla detenzione di materiale in ingente quantità.

Nel caso concreto, fu ammesso dall'imputato, che aveva riconosciuto l'accesso al sito dove aveva reperito le immagini rinvenute poi dalla polizia giudiziaria, a seguito delle perquisizioni disposte dalla Procura. Su alcuni dispositivi sequestrati furono trovate tracce di navigazione verso siti *internet* del *cloud*. L'imputato ha poi esposto che la visione di tali immagini lo aveva inizialmente attratto, comunque per un breve periodo di tempo, di temporanea fragilità psicologica, per poi distaccarsene con repulsione e conseguente rimozione dei *file*. La Suprema Corte rappresenta però, come la sua responsabilità non sia stata affermata a causa e in conseguenza delle tracce di navigazione trovate verso i siti *internet* di *cloud storage*, che comunque sono sufficienti a configurare e confermare la detenzione di materiale pedopornografico e la sua disponibilità, ma a causa della disponibilità degli stessi *file* nel *cloud storage*, nell'*account* di disponibilità dell'imputato di immagini e video di contenuto pedopornografico. La condotta dell'imputato per la Cassazione emerge nella sua sistematicità e organizzazione, da cui non si può e affermare la non abitualità o la tenuità del fatto, e la volontà di evitare controlli, con conferma piena delle valutazioni compiute dai giudici di merito.

I giudici della Suprema Corte hanno sottolineato la gravità della condotta svolta con modalità ripetute nel tempo, nel contesto di un giudizio negativo sulla personalità

dell'imputato. Il ricorso è stato dunque respinto per infondatezza dei motivi addotti a sostegno.

### *2.5 Strumenti di contrasto: il piano nazionale*

In ambito nazionale, rappresenta un notevole impegno delle istituzioni nella lotta all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile<sup>49</sup>, fondato all'interno del Dipartimento per le politiche della famiglia, che riveste un ruolo strategico di fondamentale importanza. Il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori rappresenta un valido strumento programmatico in grado di prevenire e contrastare un fenomeno così grave e complesso. Il piano nazionale 2022-2023, approvato il 5 maggio 2022, in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia, istituita dalla legge il 4 maggio 2009<sup>50</sup>, coinvolge amministrazioni centrali, istituzioni, esperti in materia, che contribuiscono a contrastare il fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento a danno delle persone di minore età. La novità meritevole sta nel garantire il diritto di ragazzi e ragazze di essere ascoltati, ai sensi dell'articolo 12 della Convenzione Onu<sup>51</sup> sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza 1989, attraverso il loro coinvolgimento nel percorso di consultazione che ha fondato i valori dell'Osservatorio, dando indicazioni utili alla definizione dell'azione da intraprendere nel Piano. Il compito, quindi, è quello di "fare rete", e dunque di predisporre gli strumenti adeguati all'età nell'aiuto reciproco al fine di costruire insieme una società libera definitivamente da ogni forma di violenza nei confronti delle persone fragili.

Il Regolamento istitutivo dell'Osservatorio, prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri presenti annualmente al Parlamento una relazione sulle attività di coordinamento

---

<sup>49</sup> Governo italiano-Dipartimento per le politiche della famiglia. Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. Vedasi informazioni su: <https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/infanzia-e-adolescenza/osservatorio-per-il-contrasto-della-pedofilia-e-della-pornografia-minorile/>.

<sup>50</sup> Governo italiano-Dipartimento per le politiche della famiglia. Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Vedasi informazioni su: <https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/comunicazione/notizie/giornata-nazionale-contro-la-pedofilia-e-la-pedopornografia/>.

<sup>51</sup> Convenzione Onu. Gli articoli della Convenzione. Vedasi informazioni su: <https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/articoli/>.

svolte, soprattutto riguardo alle attività delle pubbliche amministrazioni, nel campo della prevenzione, assistenza, anche in sede legale e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale.

Il Piano prevede il rinforzo e il potenziamento di specifici ambiti di intervento: l'insegnamento, l'educazione civica, il servizio di psicologia scolastica, la valorizzazione degli strumenti di contrasto al *cyberbullismo*, nonché interventi specifici dedicati ai *sex offenders* sia minori che adulti e al potenziamento della sicurezza nel mondo digitale. Per ogni attività del Piano, sono stati inoltre evidenziati degli *input*, al fine del monitoraggio, che si baserà sull'utilizzo di strumenti e metodologie diversificati in funzione delle differenti tipologie di azioni, assicurando sempre il maggior coinvolgimento possibile dei membri dell'osservatorio e di tutti gli *stakeholders* coinvolti nella realizzazione di azioni e interventi concreti e risolutivi.

## 2.6 Revenge Porn

Il *revenge porn* o vendetta porno, è un reato disciplinato in Italia dal 2009 nell'art. 612 *ter cp*<sup>52</sup>, che punisce la diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessuale con il fine di vendicarsi contro l'altra persona. Si tratta di una condotta devastante per la vittima, al punto da sconvolgere gravemente il suo aspetto. Le vittime del *revenge porn* sono spesso le donne, che subiscono la diffusione su internet di una propria foto o video intima che diventa virale. La vendetta si realizza molto spesso nei confronti di ex compagne che hanno voluto interrompere il rapporto, o semplicemente con l'intento di danneggiare l'immagine della persona.

Se in passato in Italia, la diffusione non consensuale di materiale pornografico era punita attraverso disposizioni riferite ai reati di diffamazione, estorsione, violazione della privacy e trattamento scorretto dei dati personali, nel 2019 il *revenge porn* è diventato oggetto di apposita previsione di reato nell'art. 612 *ter* del codice penale, relativo in particolare alla "diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti", ed è stata

---

<sup>52</sup> Gazzetta Ufficiale - Art. 612 *ter*- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti.

inserita nel cosiddetto codice rosso, basato proprio sull'esigenza primaria di tutelare le vittime di violenza domestica e di genere.

L'art. 612 *ter* del Codice penale punisce tutti coloro che diffondono in maniera illegale fotografie o video che mostrano "persone impegnate in attività sessuali o ritratte in pose sessualmente esplicite, in assenza del consenso espresso dal diretto interessato, ovvero della persona o delle persone coinvolte". Come presupposto del reato, quindi, non è sufficiente la sola diffusione delle immagini pornografiche, ma è fondamentale che vi sia anche la non volontarietà all'atto di pubblicazione da parte dei soggetti coinvolti.

Si cerca quindi di tutelare la libertà individuale, e soprattutto la libertà di autodeterminazione delle persone l'onore, la reputazione e il decoro delle stesse. E' stato introdotto il cosiddetto il codice in materia di protezione dei dati personali, in cui si afferma che chiunque, compresi i minori ultra quattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che immagini o video a contenuto sessualmente esplicito che lo riguardano, destinati a rimanere privati, possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza il suo consenso in violazione dell'art. 612-*ter* del Codice penale, può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo al Garante". Anche i minori possono rivolgersi al Garante della *privacy*<sup>53</sup> che ha anche previsto una apposita sezione del proprio sito dedicata alle segnalazioni dei genitori o parenti che dovessero accorgersi che il minore si sia trovato in una situazione di *revenge porn*. Il garante entro 48 ore dalla ricezione della richiesta dovrà predisporre le opportune indagini per verificare l'identificazione dei responsabili. Ci si può anche rivolgere alla Polizia postale attraverso il relativo sito internet istituzionale. Il Garante della *privacy* ha anche predisposto una serie di consigli volti ad evitare quei comportamenti digitali che comportano il rischio di essere vittima di una vendetta pornografica.

Le accortezze che bisogna assolutamente osservare per evitare le conseguenze devastanti della vendetta per la vittima sono molteplici:

---

<sup>53</sup> Garante per la protezione dei dati personali. Vedasi informazioni su: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9553419>.



- proteggere i propri dati, utilizzando misure di sicurezza come *password* sia per il dispositivo che per le cartelle dove sono contenuti i *file* più intimi e privati o sistemi di crittografia o sistemi *antivirus*
- chiedere la cancellazione di foto e dati che ci riguardano e di cui si vuole evitare la diffusione, secondo un diritto che rientra nella normativa italiana ed europea in materia di protezione dei dati personali se vengono diffusi senza consenso, con previsione di sanzioni pecuniarie e anche penali.

Particolarmente insidiosa è la pratica del *deepfake*, che può essere realizzata utilizzando le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Si pensi al *deepnude*, che consente di modificare le foto di normale diffusione sui *social*, ad esempio le foto di una cerimonia, in foto pornografiche.

### 2.7 Responsabilità degli Internet Service Providers

Bisogna anche far riferimento all'eventuale responsabilità penale dell'*Internet Service Providers* (ISP) che ha come ruolo quello di fornire accesso ai servizi *internet* agli utenti, oltre che di prevenzione e di controllo delle attività illecite che vengono realizzate *online*.

Riconosciamo tre tipi di ISP:

1. *Mere conduit*: in cui fornisce accesso ad una rete di comunicazione
2. *Caching provider*: consente la memorizzazione automatica di informazioni fornite da un utente per rendere più efficace l'inoltro successivo ad altri utenti
3. *Hosting provider*: memorizza le informazioni che sono fornite dal destinatario sotto sua richiesta.

Per ciascuna di queste categorie è previsto un tipo di responsabilità a carico del *provider*.

In generale l'*ISP* non ha l'obbligo di sorvegliare i contenuti veicolati, ma lo è invece per quelli che sono da lui stesso veicolati illecitamente e consapevolmente. Bisogna a tal proposito ricordare che gli utenti non sono solo fruitori del servizio, ma anche creatori stessi dei contenuti *online*. Uno dei principali siti che forniscono servizi di *social network* è certamente *Facebook*, in cui gli iscritti forniscono i loro dati sensibili, ma hanno la possibilità di interagire quotidianamente con i propri contatti, talvolta inserendo anche

immagini personali e intime della propria vita. *Facebook* si configura come un *provider* e quindi come un generico fornitore di servizi sulla rete, risultando non responsabile per i danni prodotti dagli utenti, qualora il *provider* non venga coinvolto nell'azione e rivesta anche un ruolo meramente passivo e, al contrario, responsabile nel caso in cui sia venuto a conoscenza del contenuto illecito e non abbia impedito la sua diffusione. In riferimento alla pornografia minorile, non si può pretendere da un *provider* di introdurre dei “filtri” per impedire che un reato venga commesso, perché altrimenti svolgerebbe un ruolo attivo e non più meramente passivo. Deve quindi essere negata qualsiasi responsabilità del *provider* per la mancata predisposizione di sistemi di filtraggio e di sorveglianza. I *provider* non sono considerati responsabili, e non devono sorvegliare i contenuti degli utenti, se, però, ne vengono a conoscenza, devono darne notifica all'autorità (principio delle *NET Neutrality*), qualora questo mancasse, sarebbero ritenuti responsabili.

In riferimento a questo, un esempio eclatante, con profonde ripercussioni nell'opinione pubblica, è stato il caso giudiziario della giovane Tiziana Cantone, in cui una registrazione pornografica, nella quale la ragazza era coinvolta, venne diffusa *online* dal fidanzato, e divenne virale soprattutto perché venne condiviso in modo incontrollabile attraverso *Facebook*. La ragazza è facilmente riconoscibile in quanto appare chiaramente nel video, in particolare si è venuto a creare una sorta di *meme* intorno alla triste vicenda che la condusse al suicidio. Il Tribunale di Napoli ha quindi identificato *Facebook* come un *host provider* e ha riconosciuto l'obbligo successivo di intervento a carico di quest'ultimo, qualora il danneggiato abbia messo il *provider* a conoscenza dell'illecito tramite una segnalazione, senza che si sia attivato<sup>54</sup>.

---

<sup>54</sup> Salvatore D'Angelo. Il caso Tiziana Cantone, i social network e la web reputation. Vedasi informazioni su: <https://www.diritto.it/il-caso-tiziana-cantone-i-social-network-e-la-web-reputation/>.

## CONCLUSIONI

In conclusione, attraverso questa tesi, abbiamo esplorato il tema della pornografia minorile che appare essere estremamente delicato e controverso. La pedopornografia è un fenomeno trasversale che assume dimensioni globali, in un contesto sociale in cui l'interconnessione tra le persone è diventata una regola, e dove i confini spazio-temporali diventano sempre più sfumati. In uno scenario così complesso, è di fondamentale importanza incentivare un modello operativo basato sulla sinergia e la condivisione tra le varie istituzioni, per ottenere la più ampia tutela e messa in sicurezza di bambini e ragazzi. La minaccia cibernetica in grado di traumatizzare l'infanzia e l'adolescenza, impone un continuo miglioramento delle strategie utili alla gestione dei casi così complessi.

Si tratta di una reale emergenza in quanto ha delle conseguenze devastanti per le vittime e la società nel suo complesso e risulta sempre più evidente la necessità di una vera e propria educazione all'uso dei mezzi di comunicazione, per consentire ai giovani di usare questi straordinari strumenti tecnologici con alto senso di responsabilità, giungendo a educare sé stessi.

Questo ruolo di educazione ai *media* spetta alla società complessivamente considerata nelle sue articolazioni: famiglie, associazioni, comunità, forze politiche, economiche, università, ricerca, scuola, che devono promuovere un'attività educativa e didattica finalizzata a sviluppare nei giovani un'informazione e una comprensione critica della natura e delle categorie dei *media*, con particolare attenzione alle tecniche impiegate per costruire messaggi con linguaggi specifici. Una vera e propria *media education*, per insegnare ai minori a decodificare anche *spot* pubblicitari e *product placement*, come la pubblicità nascosta, per giungere come obiettivo alla capacità di smontare e rimontare criticamente i contenuti di *Internet*.

In questo scenario la Polizia Postale e delle Comunicazioni, rappresenta una realtà all'avanguardia, nell'azione di prevenzione e contrasto della criminalità informatica e a garanzia della libertà di ogni forma di comunicazione, interpretando la propria missione istituzionale a tutela dei cittadini, basandosi su metodi multidisciplinari e di contrasto ai fenomeni del *cybercrime* impiegando tecniche investigative, di natura informatica ma anche psicologica, distinguendosi con impegno costante e profondo nell'ambito della *cyber* sicurezza.

Di fondamentale importanza appare assicurare un ambiente familiare e scolastico improntato all' ascolto e al dialogo, senza ipocrisie. Un minore sicuro di sé dal punto di vista emotivo ed educato in tema di sessualità, ha molte meno probabilità di divenire vittima di abuso attraverso *internet*, perché ha ben presente il valore della sua persona, senza timore di potersi rivolgere alle istituzioni per chiedere aiuto in caso di difficoltà e pericolo. Parallelamente, le azioni legali sono fondamentali per perseguire gli autori della pornografia minorile, nonché per garantire giustizia e assistenza alle vittime. È importante che ci sia collaborazione tra le forze dell'ordine, le organizzazioni non governative e le istituzioni internazionali per contrastare il fenomeno a livello globale, promuovendo l'adozione di leggi più severe e di meccanismi di cooperazione tra i paesi.

In conclusione, penso che ognuno di noi, possa impegnarsi a prevenire e contrastare le violenze commesse sui minori. Ognuno di noi può dare il proprio piccolo, ma sentito contributo a costruire un mondo sicuro e accogliente per ciascun bambino, un mondo in cui si sentano rispettati e apprezzati, in grado di ascoltare e interpretare il disagio dei più piccoli, perché i bambini rappresentano la parte più preziosa di noi e hanno diritto più di tutti a sognare e a giocare, ad avere speranze e opportunità in un mondo privo di violenze, abusi e sfruttamento, capace di proteggerli e abbracciarli nel delicato e meraviglioso processo di crescita dell'uomo e del cittadino.

## BIBLIOGRAFIA

Nicoletta Amato. Il reato di "Adescamento di minorenni", con particolare riferimento ai casi di adescamento "online".

Alessandro Michele Basso. 2018. La patria potestas ed i suoi effetti: *lo ius vendendi, noxae dandi, vitae ac necis e tollendi*. *Diritto.it*. 18 5 2018.

Malaika Bianchi. 2019. *I confini della repressione penale della pornografia minorile - La tutela dell'immagine sessuale del minore fra esigenze di protezione e istanze di autonomia*. Torino : Giappichelli editore, 2019.

Malaika Bianchi, *Dalla "Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza" ai più recenti Documenti normativi in tema di tutela dei minori dai reati di pornografia minorile. Riflessioni sui pericoli della Rete.* 2015. Università di Parma : s.n., 2015.

Paolo Cendon. (2005). *Il diritto delle relazioni affettive. Nuove responsabilità e nuovi danni*. CEDAM

Anna Coluccia, Ernesto Calvanese. 2003. *Pedofilia. Un approccio multiprospettico*. s.l. : Franco Angeli, 2003.

Katia Demofonti Ufficio III. Ministero della Salute - Informativa OMS: maltrattamenti infantili

Laila Fantoni. 2003. Capitolo I La realtà dell'abuso sessuale . *ADIR.unifi.it*. 2003.

Flavia Costantini. 2022. Le modifiche al Codice Penale introdotte dalla l. 238/2021 (c.d. la legge europea) in materia di contrasto allo sfruttamento sessuale dei minori e alla pedopornografia . *sistemapenale.it*. 24 3 2022.

Garante per la protezione dei dati personali. Gazzetta Ufficiale. 1930. Codice penale/Libro II/Titolo IX. 1930.

Governo italiano Dipartimento per le politiche della famiglia. Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

Governo italiano Dipartimento per le politiche della famiglia. Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia.

Claudia Graziano. 2021. Pedofilia femminile: la nozione di pedofilia e gli aspetti criminologici. *iustitere.it*. 12 04 2021.

Luana Guercini. 2019. Responsabilità genitoriale e inadempimenti. *Quaderni Forensi Veliterni*. 2019.

Suzanne Ost. 2009. *Child Pornography and Sexual Grooming*. s.l. : Cambridge University Press, 2009.

Loredana Petrone, Mario Troiano. 2005. *E se l'orco fosse lei? Strumenti per l'analisi, la valutazione e la prevenzione dell'abuso al femminile. Con un test per la diagnosi*. s.l. : Franco Angeli, 2005.

Geoffrey Scarre. 1980. *Children and Paternalism*. s.l. : Cambridge University Press, 1980.

Titolo XII – Codice Penale. *Dei delitti contro la persona*

## SITOGRAFIA

Alessio Cittadini. Abusi sessuali nei bambini: casi storici nell'Impero Bizantino. *imperobizantino*. 6 11 2013.

Vedasi informazioni su:

<https://www.imperobizantino.it/abusi-sessuali-nei-bambini-casi-storici-nellimpero-bizantino/#:~:text=In%20conclusione%2C%20i%20resoconti%20degli,influenza%20sulla%20psicologia%20delle%20vittime.>

Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali. Convenzione di Lanzarote. *coe.int*. 25 10 2007.

Vedasi informazioni su: <https://rm.coe.int/16809f545d>.

Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica. *poliziadistato.it*. 23 11 2001. Vedasi informazioni su: <https://www.poliziadistato.it/statics/14/convenzione-cybercrime.pdf>.

Convenzione Onu. Gli articoli della Convenzione. <https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/articoli/>.

Convenzione sui diritti dell'infanzia. *Unicef*.

Vedasi informazioni su: <https://www.unicef.it/convenzione-diritti-infanzia/>.

Coronavirus e pedopornografia: i pericoli *online*. *savethechildren*. 4 5 2021.

Vedasi informazioni su: <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/coronavirus-e-pedopornografia-i-pericoli-online>.

Salvatore D'Angelo. Il caso Tiziana Cantone, i *social network* e la *web reputation*. <https://www.diritto.it/il-caso-tiziana-cantone-i-social-network-e-la-web-reputation/>.

Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza. 2019. La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza *garanteinfanzia.org*. 2019.

Vedasi informazioni su:

[https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/agia\\_30\\_anni\\_convenzione.pdf](https://www.garanteinfanzia.org/sites/default/files/agia_30_anni_convenzione.pdf).

Luigi Giordano. Pedopornografia: le modifiche del Codice penale della Legge europea . *Altalex*.  
<https://www.altalex.com/documents/2022/01/24/pedopornografia-le-modifiche-al-codice-penale-della-legge-europea>

I diritti del minore. *altalex.com*. 25 6 2020.

Vedasi informazioni su: <https://www.altalex.com/guide/diritti-minore>.

Maltrattamento infantile: quali sono le forme di violenza. *savethechildren*. 30 10 2021.

Vedasi informazioni su: <https://www.savethechildren.it/blog-notizie/maltrattamento-infantile-quali-sono-le-forme-di-violenza>.

Francesca Romana Fulvi. Pedofilia. *ilpenalista.it*.

Vedasi informazioni su: <https://ilpenalista.it/bussola/pedofilia>.

Violenza sessuale. *Treccani*.

Vedasi informazioni su: <https://www.treccani.it/enciclopedia/violenza-sessuale>